

➤ Riflessione sul *doping* e *quasi-doping* in prospettiva penale

Francesco Maresca

Ordine degli Avvocati, Firenze

Michele Filannino

Ordine degli Avvocati, Bari

comecomf@libero.it

Abstract

Lo scopo di questo articolo è di sviluppare una riflessione sul doping

1. Introduzione

Sembra passato un secolo da quel giorno di luglio del 1998 quando Zdenek Zeman, nel corso di una intervista ad un settimanale dichiarava che il calcio era finito in farmacia. Pagò pesantemente queste dichiarazioni, passando agli occhi della pubblica opinione per destabilizzatore e calunniatore, fino a quando uno dei club italiani più blasonati in Europa e nel mondo, per la prima volta nella storia del calcio, venne condannato per doping.

L'accusa principale, peraltro pienamente confermata nella sentenza di primo grado, era la frode sportiva mediante "somministrazione sistematica di eritropoietina" (la famigerata e vietatissima EPO) e mediante l'abuso di farmaci su atleti sani. Farmaci off label, ossia utilizzati diversamente dall'indicazione terapeutica e dalle modalità di somministrazione previste. In buona sostanza, l'accusa formulata nell'imputazione, a carico dei medici sportivi del club, fu ritenuta fondata dal Tribunale. Sia in relazione alla frode sportiva, in riferimento alla Legge 401/89 (che punisce chi compie atti fraudolenti per alterare i risultati delle competizioni sportive) sia su quello della somministrazione di farmaci e creatina in maniera pericolosa per la salute degli atleti (Art.445 Codice penale).

L'uso diffuso del doping, la cui etimologia deriva dal termine anglosassone "to dupe" cioè ingannare, risale (limitandosi ai nostri tempi, atteso che si hanno notizie di uso di eccitanti per migliorare le performances già duemila anni a.c.) al periodo post bellico della seconda guerra mondiale che trasferì alle discipline sportive l'uso delle amfetamine, largamente sperimentate come "droghe da combattimento" in tutti gli eserciti, ed usate senza controllo da eminenti figure dello sport.

Una dimensione più drammatica della diffusione dell'uso dell'amfetamina nella pratica sportiva è quella offerta dall'analisi delle morti per doping. Una prima segnalazione di un caso mortale risale all'anno 1949: il ciclista Alfredo Falsini moriva nell'ospedale di Rapallo, al termine della Milano-Rapallo, per intossicazione da amfetamina; questa fase così drammatica terminava intorno alla metà degli anni sessanta, con l'introduzione dei primi controlli antidoping.

Gli steroidi anabolizzanti, invece, vennero impiegati per la prima volta al fine di doping negli anni '50 in Europa orientale. In seguito, il loro uso si estese agli Stati Uniti e rapidamente in tutto il mondo. Venendo ai nostri giorni, il fenomeno del doping, come a tutti noto, ha raggiunto livelli di guardia davvero allarmanti, anche in virtù del fatto che assieme agli steroidi e agli stimolanti, peraltro soggetti ad una continua e rapidissima evoluzione che ne rende sempre più facile l'assunzione e corrispondentemente più difficile l'individuazione, assistiamo alla comparsa di una selva di sostanze ed integratori definiti "Smart Drugs" spesso facilmente reperibili in internet.

Con il termine "Smart Drugs" ovvero "droghe furbe", si definiscono tutti quei composti sia di origine naturale che sintetica, non proibiti dalla normativa ordinaria e speciale, che possono contenere principi attivi con presunte o accertate proprietà psicoattive. La caratterizzazione della definizione di Smart Drugs è in continuo cambiamento, non solo per i diversi tipi di sostanze che di volta in volta rientrano in questa categoria, ma anche da un punto di vista concettuale e culturale. Negli anni '90 il termine Smart Drugs si diffuse negli Stati Uniti per indicare alcuni farmaci usati in medicina come coadiuvanti delle malattie senili. Nel 1991, fu pubblicato "Smart Drugs and Nutrients", un libro scritto dal gerontologo americano Ward Dean e dal giornalista John Morgenthaler in cui si descrivevano una serie di sostanze con "azione sul cervello", dette "nootropiche", in grado di resuscitare ricordi dimenticati, di aumentare il quoziente di intelligenza, di aumentare la potenza sessuale, come ad esempio il piracetam o la lecitina. Solo alcune sostanze di origine vegetale contenenti principi psicoattivi erano menzionate nel libro.

In realtà la dizione "americana" di Smart Drugs è rimasta invariata nel tempo: ancora oggi negli Stati Uniti le Smart Drugs sono una serie di sostanze farmacologicamente attive, che comprendono anche gli steroidi, in grado di agire sulla "performance" generale dell'individuo.

A partire dalla fine degli anni '90, invece, in Europa arrivava la moda studentesca dell'uso di sostanze naturali o sintetiche vendibili legalmente con presunte indicazioni

di efficacia sulla concentrazione e sulla memoria o con proprietà psicoattive.

Attualmente non esiste una terminologia univoca sul termine Smart Drugs: si parla infatti contestualmente di droghe vegetali, droghe etniche, droghe etnobotaniche, droghe naturali, biodroghe, etc..

Per taluni il termine Smart Drugs indica una tipologia di bevande energetiche o pastiglie stimolanti (che tentano di simulare l'effetto dell'ecstasy o della celeberrima efedrina) che assicurano effetti eccitanti pur rimanendo nella legalità (caffèina, ginseng, taurina etc.). Vengono proposte e consumate soprattutto in ambienti giovanili (discoteche, rave party etc.) ma anche per "truccare" le performances sportive.

Per altri le Smart Drugs si confondono molto più con le droghe naturali o droghe etniche, confinando il loro consumo ad ambienti più alternativi rispetto alla discoteca e/o allo sport.

È possibile inoltre che il principio attivo contenuto nelle parti fresche o secche delle piante vendute come Smart Drugs sia presente nelle Tabelle contenenti l'elenco delle sostanze stupefacenti del "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti etc", ma non sia presente, viceversa, né la pianta, né parti di essa, il che rende automaticamente legale la sua vendita.

Infatti, sono legali gli Smart Shop, negozi presenti in diverse nazioni europee da una quindicina d'anni e specializzati nella vendita di questi particolari prodotti erboristici diversi per origine o formulazione. Gli Smart Shop, che in Italia sono circa un centinaio, vendono non solo Smart Drugs di origine naturale e sintetica (in quest'ultimo caso si tratta di capsule contenenti aminoacidi, neurotrasmettitori tipo GABA ecc.) con marchio CE, ma vendono anche prodotti destinati alla coltivazione di piante (soprattutto funghi e canapa) e prodotti accessori destinati ad ottimizzare l'effetto derivato dall'assunzione di sostanze fumabili.

Inoltre questi prodotti sono "furbi" perché è anche possibile acquistarli attraverso siti web come incensi e/o profumatori con precisa indicazione del divieto per uso umano, sebbene esistano poi altri siti che spiegano dettagliatamente le modalità di assunzione di tali sostanze (ingestione, fumo di pianta secca, ecc.).

L'eterogeneità delle Smart Drugs si riflette nella possibilità di adottare molteplici criteri di classificazione: modalità di consumo, classe chimica di appartenenza, finalità d'uso. L'uso della maggior parte di queste sostanze origina dalla medicina alternativa/etnica, riproponendo sostanze vegetali ricavate da erbe e piante già al centro di riti tradizionali e usanze celebrative. I popoli cosiddetti primitivi conoscevano molto bene i pericoli di queste sostanze e non a caso le consideravano "sostanze sacre". Il termine Sacro deriva infatti dal latino "sacer" e indica "ciò da cui si deve stare lontani."

A partire dall'anno 2003, su incarico del Ministro della Salute, il Reparto Farmacodipendenza, Tossicodipendenza e Doping dell'Istituto Superiore di Sanità ha eseguito più di 500 analisi chimiche quali-quantitative e valutazioni farmacotossicologiche su più di 200 reperti provenienti da sequestri dei Nuclei

Antisofisticazioni dell'Arma dei Carabinieri in diverse città. Tali reperti provengono da Smart Shop o erboristerie e si tratta di confezioni contenenti estratti vegetali secchi con differente involucro e denominazione.

L'analisi e la classificazione di queste sostanze prosegue senza soluzione di continuità.

Nel 2005, su mandato del Dipartimento Nazionale delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato realizzato il libro "Smart Drugs" contenente le monografie delle 25 più comuni "Smart Drugs" ritenute a rischio di dipendenza per i loro effetti farmacologici.

In ciascuna monografia venivano fornite in primo luogo le caratteristiche tassonomiche della specie vegetale in questione, il principio attivo che le caratterizzava, il luogo di coltivazione, il livello di porzione della pianta nel quale fosse presente il principio attivo. Venivano inoltre fornite notizie sulle caratteristiche chimico-fisiche dei principi attivi, l'uso storico/tradizionale della pianta e quello invece attuale, la legislazione in materia del singolo principio attivo, le caratteristiche farmacotossicologiche dei principi attivi presenti nella specie vegetale in esame. In ciascuna monografia era altresì possibile ottenere informazioni sulla procedura operativa da seguire qualora si volesse effettuare in laboratorio la determinazione analitica del prodotto.

Il libro non catalogava né ordinava tutti i prodotti "vegetali" reperibili negli "Smart Shop", ma si poneva l'obiettivo di focalizzare l'attenzione dei ricercatori e delle forze dell'ordine su quelli che sembravano essere i prodotti contenenti molecole dotate di una qualche attività psicoattiva (stimolanti, allucinogeni etc.) il cui consumo poteva dimostrarsi in qualche modo dannoso per la salute.

Il libro sulle Smart Drugs edito dall'Istituto Superiore di Sanità ha avuto grande diffusione sia nel mondo scientifico che sui media. Ma in questi ultimi anni si è modificato l'uso e il consumo di queste sostanze e alcuni siti web analizzati hanno evidenziato una nuova tendenza di consumi. Sono state immesse in commercio nuove Smart Drugs e sono aumentate le informazioni scientifiche sull'uso e sulla tossicità di queste sostanze. Si è ritenuto quindi utile redigere una seconda edizione del libro con le monografie della prima edizione aggiornate circa la legislazione, le proprietà farmacologiche e le metodologie analitiche. Sono state inoltre aggiunte sei nuove monografie, ed un capitolo dedicato alle "Spice", miscele di differenti Smart Drugs, che hanno suscitato interesse per l'azione farmacologica e tossicologica dovuta alla presenza di più prodotti di origine vegetale e di sostanze di sintesi con effetti simili a quelli della cannabis. Sebbene non esaustive, le notizie contenute in questa seconda edizione del libro riportano dati e forniscono informazioni utili al ricercatore, al legislatore e alle forze dell'ordine.

Un altro fenomeno dilagante sia per la sua portata, sia perchè riguarda sempre più il mondo dei non agonisti, dei giovani e anche dei giovanissimi, è rappresentato da quei preparati farmacologici che, introdotti nella pratica medica per curare specifiche

malattie, trovano poi degli utilizzi “off label “

Si tratta di sostanze finalizzate alla performance, in quanto consentono all'individuo di portare avanti la propria attività fisica (o mentale), mantenendo sempre il massimo dell'efficienza somato-psichica: non sono droghe che coinvolgono l'apparato emotivo-psicologico dell'assuntore, come capita ad esempio agli oppiacei e/o ai cannabinoidi.

Si tratta infatti di sostanze che consentono all'assuntore il miglioramento ed il mantenimento degli standard agonistici.

Ad esempio, il farmaco promotore dello stato di veglia é stato introdotto nella pratica medica specificamente per il trattamento della narcolessia, peraltro unica indicazione, tutt'ora, anche per i farmaci a base di anfetamine, ma sin da subito se ne sono intraviste le potenzialità al fine del mantenimento della performance e dello stato di vigilanza per un lungo periodo di tempo, ritardando il bisogno di riposo e sonno.

Per tale motivo ve ne è stata ampia applicazione “off label“ nel mondo dello sport, in particolare negli sport di endurance come il ciclismo. Ma il vero problema legato all'uso dei farmaci “off label” è rappresentato dal fatto che, soprattutto a livello dilettantistico, i controlli mirati risultano ancora insufficienti.

Casi analoghi si possono riscontrare nell' abuso di sostanze come la nimesulide, finalizzato all'innalzamento della soglia del dolore negli sport dove è richiesta resistenza ovvero del clambuterolo che è un farmaco commercializzato per la cura di diverse condizioni come asma, ipertensione, shock anafilattico, emicranie e aritmia.

E' scientificamente provato che in soggetti sani, non è apportabile alcun beneficio da alcun farmaco o pratica farmacologica. Piuttosto si otterrebbe soltanto un serio rischio di accrescerne statisticamente gli effetti collaterali.

Tali effetti collaterali che gli anglosassoni definiscono “adverse drug reaction“ secondo una recente indagine rappresenterebbero la quarta causa di morte negli Stati Uniti.

Ma come si è evoluta la legislazione di contrasto al doping?

Perché venisse istituita una forma ufficiale di controllo antidoping, si dovette attendere il 1955: fu in quell'anno, infatti, che, in Francia, cominciarono le analisi obbligatorie sui ciclisti, scoprendo immediatamente percentuali di positivi pari anche al 20 per cento. Da allora, i controlli hanno avuto luogo, progressivamente, in tutte le discipline sportive e in tutte le manifestazioni internazionali più importanti: nei Mondiali di calcio i controlli vennero introdotti nell'edizione inglese del 1966, alle Olimpiadi della neve nell'edizione del 1968, mentre per i Giochi olimpici fu necessario aspettare fino al 1976.

La Federazione Medico-Sportiva Italiana (F.M.S.I.), Organo del C.O.N.I., ha iniziato i controlli antidoping fin dal 1960, mentre la legislazione statale si è occupata per la prima volta seriamente di doping, undici anni dopo, con la L.26.10.1971, n.1099, sulla “Tutela sanitaria delle attività sportive”, che ha abrogato la L. 1055/1950.

Nel 1967 uscì la prima lista delle sostanze vietate, emanata dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), che comprendeva solo due classi di sostanze, quelle allora in uso, e cioè stimolanti e narcotici utilizzati per non sentire la fatica ed il dolore, e nell'anno seguente iniziarono i primi test. Dal 1967 in poi il CIO ha, di anno in anno, aggiornato la lista delle sostanze vietate che è andata allungandosi di pari passo con il progresso in ambito farmacologico e con il trasferimento dell'uso delle varie sostanze in ambito sportivo ogniqualvolta se ne poteva intravedere il vantaggio in termini di prestazione.

Fu proprio per volere del CIO che, a seguito della conferenza mondiale contro il doping tenutasi a Losanna nel 1999, fu istituita la WADA (organismo di diritto privato e acronimo di agenzia mondiale anti-doping) promotrice a sua volta del codice mondiale anti-doping (World anti doping code).

Le innovazioni introdotte attraverso l'istituzione di tale agenzia – i cui effetti sono certamente positivi nonostante l'attuazione della riforma relativamente recente – rappresentano un autentico punto di collegamento dei vari ordinamenti statali: l'uniformità delle prescrizioni antidoping.

Prima di esaminare la regolamentazione italiana, vediamo i rapporti tra l'agenzia WADA e l'Unione Europea.

Come è noto ogni stato intraprende le proprie strategie per contrastare il fenomeno del doping e prevenirne la sua diffusione. Scopo della WADA è la promozione e il coordinamento della lotta al doping a livello mondiale, quindi l'E.U. deve sostenere il lavoro dell'agenzia proprio perché finalizzato all'armonizzazione delle prerogative in materia degli stati membri.

Si può osservare che con il passare degli anni assistiamo ad una sempre maggiore collaborazione tra la Commissione Europea, gli stati membri, la WADA e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Unione Europea, peraltro, si muove nella lotta al doping attraverso due direzioni:

- la prima è la promulgazione di una normativa penale uniforme per tutti gli stati; ad oggi, infatti, in molti degli stati membri, doping non vuol dire reato; la volontà è quella di portare ad un identico livello la normativa interna ad ogni stato circa la rilevanza penale.
- la seconda direzione perseguita, è quella per la quale la U.E. si occupa di finanziare progetti di studio del fenomeno, ma soprattutto di finanziare campagne di informazione e prevenzione.
-

In Italia, dopo un lungo e tortuoso percorso normativo, si è giunti all'entrata in vigore della Legge n.376/2000, le cui linee guida prendono origine dalla Convenzione contro il doping, sottoscritta nel 1989 a Strasburgo.

Gli interventi che hanno preceduto la vigente normativa, rappresentano, una serie di tentativi legislativi e di proposte di legge disomogenee, rimaste di fatto prive

di concreta attuazione e superate dalla inarrestabile e veloce evoluzione che il doping ha avuto ed ha tutt'ora.

E' interessante, per comprendere l'innovazione di tale legge, osservare, prima di tutto, il dettato di cui all'art. 1 comma 3 che estende la rilevanza del doping anche alla c.d. manipolazione farmacologica, consistente nell'assunzione di farmaci o sostanze biologicamente attive o pratiche non giustificate da condizioni patologiche, che siano idonee a modificare i risultati dei controlli.

Da sottolineare l'importanza di tale norma equiparatoria, che, per così dire, chiude il cerchio attorno a tutti i mezzi illeciti intrapresi per mascherare il ricorso ad una pratica o ad una sostanza vietata in difetto di patologia.

Per quanto concerne le fattispecie criminose previste dalla normativa de quo si può dire sinteticamente che la previsione della L.376/2000 riguarda tre ipotesi aventi rilevanza penale che corrispondono ad altrettante fattispecie di reato :

la prima, è ravvisabile nelle condotte c.d. di eterodoping, una seconda riscontrabile nei delitti di doping autogeno ed una terza nel reato previsto dall'art. 9 comma 7, di commercio illegale di farmaci e sostanze dopanti.

Nei reati di etero doping e di doping autogeno, di cui all'art. 9 commi 1 e 2, l'elemento soggettivo che caratterizza la condotta è il dolo che non rileva come generico bensì come specifico, nel senso che la condotta deve essere finalisticamente orientata ad alterare le prestazioni agonistiche dell'atleta o diretta a modificare i risultati dei controlli, si tratta, quindi ed in particolare di dolo specifico alternativo (cfr. Tommaso Marchese; Il doping nell'ordinamento generale e in quello sportivo).

Questa previsione normativa ha come logica ed importante conseguenza, l'effetto di restringere l'area del comportamento penalmente rilevante, poiché l'agente non potrà essere punito a titolo di dolo generico, eventuale o indiretto, dovendosi rappresentare, nella ideazione criminosa, la conseguenza sopra specificata delle sue condotte.

Ad ogni buon conto accanto all'aspetto prettamente giuridico della questione, ve ne è un altro di uguale se non maggiore importanza, ossia l'aspetto etico e sociale.

L'uso di queste sostanze, infatti, coinvolge un settore delicatissimo dello sport: quello dilettantistico, costituito dai giovani atleti.

Sicché assistiamo ad una duplice conseguenza: quello del grave rischio per la salute degli sportivi e quello morale ed etico, ancora più, poiché consistente nello stravolgimento dei principi fondamentali dello sport.

La regola è diventata vincere ad ogni costo.

Ovviamente, tale situazione trova le sue ripercussioni più negative proprio su i giovani, i quali devono essere "educati" anche e soprattutto ai valori che l'idea di sport racchiude nella sua origine.

Tale "educazione", la cui carenza a mio avviso è sottostimata anche dagli addetti ai lavori, andrebbe coltivata ed incentivata con tutti i mezzi e le risorse disponibili. Tenendo sempre presente tuttavia che gli educatori siamo tutti noi, genitori e allenatori

che hanno a che fare con i ragazzi.

Da un punto di vista istituzionale, il livello di attenzione nei confronti della tutela della pulizia dello sport, dovrebbe essere sempre altissimo. Perché qui non si tratta solo di un messaggio diseducativo e nocivo per i giovani, ma di quello che Aristotele definiva “bene comune”. Sono in ballo due fenomeni: il doping e la frode sportiva ovvero la sintesi dell’esatto contrario ciò che lo sport rappresenta.

Per questo riteniamo che la battaglia all’uso di queste sostanze, a cominciare dagli steroidi per finire alle smart drugs, passando per l’uso dei farmaci off label, sia una battaglia essenziale per chi crede nella lealtà e nella trasparenza. Insomma la regola deve essere fame di lealtà sportiva ad ogni costo e non di vittoria ad ogni costo.

Da uomini di sport e da operatori del diritto pensiamo che il fair play in campo e fuori voglia dire rispettare l’avversario gareggiando ad armi pari e senza modificazioni della propria attitudine psico-fisica.

E’ interessante esaminare, a questo punto, l’eventuale interazione tra il reato di frode sportiva previsto dalla Legge n. 401/89 e la fattispecie di doping di cui alla più volte citata Legge n. 376/2000.

Sappiamo, infatti, che la disciplina della “frode in competizioni sportive” aveva la finalità di fare fronte alla necessità di sanzionare in modo adeguato gravi comportamenti illeciti che compromettevano la regolarità delle competizioni sportive.

In particolare molti dubbi risultavano, sia in dottrina che in giurisprudenza circa l’inquadramento del c.d. auto doping nella ipotesi di cui alla Legge. n.401/89 mentre per quanto riguarda la somministrazione da parte di terzi di sostanze vietate (c.d. doping eterogeno) le osservazioni interpretative per l’esclusione non risultavano fondate poiché il terzo non solo compie un atto fraudolento finalizzato ad alterare il risultato della gara ma, contemporaneamente, estende la portata negativa di tale condotta con generali effetti nel mondo dello sport.

E’ importate segnalare che, in generale, prima della entrata in vigore della legge 376/2000, risultava pacifica l’esclusione dalla previsione di cui all’art. 1 della Legge n. 401 dell’89 del così detto doping autogeno.

Detta interpretazione prendeva le mosse dalla nota sentenza (23/10/2001) emessa dalla Corte d’Appello di Bologna (caso Pantani) la quale evidenziava, prima di tutto, la difficoltà di prevedere, quale destinatario del precetto, il partecipante alla gara in quanto l’art. 1 della Legge 401/89 destinato unicamente al soggetto diverso il quale realizza gli atti fraudolenti.

Uguualmente, lo stesso provvedimento tendeva a limitare la portata interpretativa in relazione alla lettera “altri atti fraudolenti” scontrandosi però, detto rilievo, con la necessità di operare una netta distinzione tra l’ipotesi delittuosa e le semplici

violazioni delle regole sportive tra cui si deve appunto, riflettere sulla ipotesi di doping autogeno che non esclude a priori la correttezza dello svolgimento della competizione in conformità alle regole del gioco anche se, viceversa, detta condotta criminosa non rispetta la lealtà dei valori agonistici contrapposti.

L'entrata in vigore dell'art. 9 della legge 376/2000 chiude ogni diversa discussione prevedendo espressa rilevanza penale sia della somministrazione di sostanze dopanti sia del così detto autodoping inteso come assunzione di farmaci ovvero come sottoposizione a pratiche mediche vietate.

La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 29/3/2007 Sez. II (sentenza Girauo) esclude la sussistenza della continuità normativa tra la nuova legge e quella in tema di frode sportiva in quanto caratterizzata dalla diversità della condotta, del bene giuridico protetto e dell'ambito di applicazione.

Contemporaneamente, i Giudici supremi indicavano la sussistenza di un rapporto di specialità per specificazione fra norme vigenti in quanto la somministrazione di sostanze dopanti, da inquadrarsi come uno dei mezzi di consumazione dell'atto fraudolento, finalizzato allo scopo di alterare l'esito della competizione sportiva.

Ancora una volta, il dibattito interpretativo è stato risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (n. 1235 del 28/10/2010) che hanno indicato la linea di confronto strutturale fra le fattispecie astratte da realizzarsi attraverso la comparazione degli elementi costitutivi che definiscono le stesse.

Prescindendo dal analitico esame delle due ipotesi criminose, si può concludere che le fattispecie in esame stanno tra loro in un rapporto di specialità reciproca e bilaterale pur specificandosi -quali parametri di riferimento in relazione al concorso apparente di norme nell'applicazione al caso concreto delle fattispecie delittuose di che trattasi- innanzitutto i diversi corpi normativi in cui sono inquadrate le norme, secondariamente la specialità fra i soggetti agenti ipotizzati ed, infine la fattispecie avente il maggior numero di elementi specializzanti.

I parametri indicati non possono però essere utilizzati nel caso che ci occupa in quanto, in entrambi i casi, le norme risultano inserite in leggi speciali e prevedono reati comuni ed ugualmente appaiono paritetici gli elementi specializzanti nelle due ipotesi criminose.

Per quanto sopra, sarà il criterio del trattamento sanzionatorio ad indicare quale prevalente l'art. 9 della Legge n.376/2000 dove, peraltro, la clausola di riserva (salvo che il fatto costituisca più grave reato) crea la sussidiarietà della norma in esame rispetto ad altre punite in modo più severo e conforta la scelta dell'applicazione della norma che prevedendo la sanzione più rigorosa assorbe in un unicum l'intero disvalore del fatto.

*Francesco Maresca Avvocato penalista in Firenze.

(La nota è redatta con la collaborazione dell' Avv. Michele Filannino del Foro di Bari.)

Bibliografia

- » Tommaso Marchese - "Il Doping nell'ordinamento generale e in quello sportivo"; Cacucci Editore – Bari 2010
- » Pietro Errede – " Frode sportiva e doping" Cacucci Editore – Bari 2010
- » Simona Pichini, Ilaria Palmi, Emilia Marchei, Manuela Pellegrini, Roberta Pacifici, Piergiorgio Zuccaro – " Smart drugs "; Dipartimento del farmaco. Istituto superiore di sanità – Roma
- » Nahoko Uchiyama a, Ruri Kikura-Hanajiri a, Naomi Matsumoto , Zhi-Li Huang b, Yukihiko Goda Yoshihiro Urade; "Effects of synthetic cannabinoids" – Forensic Science International journal- 2012
- » Heater Ashton, Brian Moore "Regulation of syntetic cannabinoids"; Lancet – vol. 374 nov. 2009